

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "DEINA TRENTINO"

Costituzione - Denominazione – Sede

- Art. 1.** - È costituita con Sede in Trento, Via Bepi Mor n.10 - l'associazione di promozione sociale denominata "DEINA TRENTINO" ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
- Art. 2.** - L'Associazione "DEINA TRENTINO", di seguito denominata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro, è laica, apartitica e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.
L'Associazione può avere molteplici sedi operative anche su territori differenti da quello della sede legale. La sua durata è illimitata.

Finalità e attività

- Art. 3.** - L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi ai principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati. È luogo di incontro, di ricerca, di scambio e di socializzazione.
L'Associazione, in particolare, persegue le seguenti finalità:
- educare alla cittadinanza europea attiva e partecipata;
 - educare alla storia e alla memoria;
 - educare all'idea di comunità inclusive, alla solidarietà, al rispetto dei diritti umani, alla gestione dei conflitti e alla pace;
 - educare allo spirito critico, all'informazione consapevole e alla partecipazione attiva nel nostro presente;
 - perseguire una formazione continua per gli associati e i terzi sui temi della storia, della memoria e della cittadinanza con spirito critico e senza pregiudizi;
 - essere un osservatorio sulle giovani generazioni e sul loro rapporto con la realtà che le circonda;
 - costruire uno spazio pubblico dove il passato sia uno strumento utile per interpretare il presente e per immaginare il futuro.
- Art. 4.** - L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività e strumenti, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:
- l'organizzazione di viaggi e percorsi educativi e didattici sui temi della memoria pubblica e della storia;
 - lo studio e la scoperta, anche tramite i viaggi e i percorsi educativi di cui al punto precedente, dei luoghi della nostra storia e delle nostre memorie (locali, regionali, nazionali, sovranazionali);
 - il confronto e il dibattito culturale (anche e soprattutto oltre le frontiere geografiche e generazionali) anche attraverso la condivisione di luoghi e spazi;
 - l'approfondimento e la ricerca storica e memoriale, dal locale al globale;
 - la narrazione e la divulgazione dei temi oggetto di studio e di percorsi educativi attraverso vecchi e nuovi media;
 - la pubblicazione di riviste, giornali, stampe, periodiche o saltuarie;
 - realizzando ogni altra attività idonea al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.
- Art. 5.** - Per perseguire gli scopi e realizzare le proprie attività l'associazione potrà inoltre:
- a) raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'associazione ed a favorire il suo sviluppo;
 - b) dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
 - c) collaborare con Enti pubblici e privati;
 - d) svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
 - e) compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.

Soci

- Art. 6.** - Possono diventare soci dell'Associazione, le persone fisiche che condividono gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
- Art. 7.** - La richiesta di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo sottoscrivendo un'apposita domanda, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

Art. 8. - Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, ovvero uno o più consiglieri da esso delegati, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea dei soci.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. - Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati e di partecipare alle attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi. Hanno inoltre l'obbligo di versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi supplementari stabiliti in funzione dei programmi in attività. Tale quota, a eccezione del primo anno in cui viene fissata in assemblea costitutiva, e gli eventuali contributi supplementari dovranno essere determinati annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potranno mai essere restituiti. Le quote associative e gli eventuali contributi supplementari sono intrasmissibili e non rivalutabili.

I soci sono tenuti inoltre a mantenere sempre un comportamento compatibile con gli scopi e le finalità dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri soci.

Art. 10. - La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea ordinaria utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per presentare ricorso all'Assemblea.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e diventeranno operative con l'annotazione nel libro soci.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 11. - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora l'assemblea ne ritenga opportuna la nomina;
- e) il Collegio dei Probiviri, qualora l'assemblea ne ritenga opportuna la nomina.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Assemblea dei soci

Art. 12. - L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. L'Assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal Presidente quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in

carica e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente.

Art. 13. - L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante invio di comunicazione via e-mail a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 12 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Art. 14. - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita con la presenza, anche per delega o in conference call, di almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, anche per delega o in conference call.

L'Assemblea validamente costituita, sia ordinaria che straordinaria, in prima e in seconda convocazione, delibera a maggioranza semplice dei soci intervenuti, anche per delega o in conference call, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo una delega.

Art. 15. - I Consiglieri non hanno voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali nonché per le decisioni riguardanti lo status dei soci si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Su istanza di uno dei soci, se approvata a maggioranza dall'assemblea, si può procedere a votazione a scrutinio segreto anche su materie diverse da quelle indicate al comma precedente.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 16. - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede all'elezione del Consiglio Direttivo determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei Consiglieri;
- ratifica la perdita della qualità di socio per esclusione ai sensi dell'art. 10.

Art. 17. - L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Consiglio Direttivo

Art. 18. - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 a un massimo di 9 membri eletti fra i soci e nominati dall'Assemblea dei soci; esso dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. Possono essere eletti alle cariche sociali i soci che abbiano maturato almeno tre mesi di iscrizione. Il numero dei membri è determinato dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

Art. 19. - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica almeno 7 giorni prima della riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dal Consiglio stesso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri, anche per delega o in conference call, ovvero, in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, quando siano presenti tutti i componenti, anche per delega o in conference call.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone, e i verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo vengono conservati agli atti.

Art. 20. - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il Tesoriere e lo revoca;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il bilancio/rendiconto economico finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera la perdita della qualità di socio come da Art. 10.

Art. 21. - In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I sostituti così eletti rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare questa modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente

Art. 22. - Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Ha il compito di presiedere il Consiglio nonché l'Assemblea dei soci, di coordinare l'attività dell'Associazione con poteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti d'urgenza, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Tesoriere

Art. 23. - Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 24. - Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora l'Assemblea ritenga opportuno nominarlo, è organo di controllo amministrativo-finanziario.

Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Art. 25. - Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Collegio dei Probiviri

Art. 26. - Il Collegio dei Probiviri, qualora l'Assemblea ritenga opportuno nominarlo, costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.

Compiti del Collegio dei Probiviri sono:

- a) decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- b) parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'Art. 10.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 27. - L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione generale delle attività realizzate; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art. 28. - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto

Art. 29. - Vanno a costituire il patrimonio sociale dell'Associazione:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 30. - Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote associative sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota associativa rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 31. - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'Art. 17 del presente statuto, e deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre/quarti degli associati aventi diritto al voto.

La stessa Assemblea, che ratifica lo scioglimento, decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, ad altra associazione con finalità analoghe e, comunque, per fini di utilità sociale, sentito l'organismo di

controllo preposto secondo le previsioni di legge, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci, anche indiretta o differita, del patrimonio residuo.

Norma finale

Art. 32. - Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Trento, 06/09/2016

Letto, approvato, confermato e sottoscritto

Il Segretario

Il Presidente
